

LA GIURISPRUDENZA DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA E I TRIBUNALI LOCALI*

(continua)

4. Le allocuzioni del Papa alla Rota

È noto che il Sommo Pontefice, da molti anni, rivolge annualmente all'inizio dell'anno giudiziario un'allocuzione alla Rota Romana. È l'occasione per il Papa di esprimere il suo autorevole pensiero e dare le indicazioni sui grandi problemi della giustizia, particolarmente quella circa le cause matrimoniali. Direttamente il Papa parla alla Rota Romana, ma con l'occhio rivolto alla situazione della Chiesa nel mondo. In particolare mediante la guida del Tribunale della Rota, il Papa è ben consapevole di guidare tutti i tribunali ecclesiastici del mondo, additando a questi la giurisprudenza rotale come modello da seguire⁴⁹. Il costume di rivolgere da parte del Papa un'allocuzione alla Rota Romana risale a prima di Pio XII. Ma le al-

* La prima parte dell'articolo è pubblicata in *Periodica* 98 (2009) 00-00.

⁴⁹ «I discorsi pontifici alla Rota Romana, come è noto, si rivolgono di fatto a tutti gli operatori della giustizia nei tribunali ecclesiastici». GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana del 26 gennaio 1989, *AAS* 81 (1989) 922, n. 1.

locuzioni di questo pontefice formano «un monumento di sapienza e di alta dottrina»⁵⁰. I temi trattati dai Papi rispecchiano la problematica particolarmente giuridica nel loro tempo⁵¹. Per quanto riguarda le indicazioni del Papa sulla giurisprudenza della Rota Romana, leggiamo anzitutto alcuni testi che riguardano in genere la giurisprudenza della Rota Romana, poi più concretamente i temi matrimoniali principali sui quali interviene, ed infine proporremo alcune riflessioni sull'interpretazioni delle stesse allocuzioni del papa alla Rota.

4.1 *Alcuni testi più significativi sulla giurisprudenza della Rota Romana*

Numerosi sono i testi rinvenibili nelle allocuzioni del Papa alla Rota Romana circa la funzione giurisprudenziale di essa. Ne prendiamo soltanto alcuni.

Le decisioni della Rota Romana godono di «grande estimazione»⁵²; l'importanza di esse si rileva particolarmente «dalle monumentali collezioni delle sue decisioni»⁵³; si tratta di decisioni che «fanno testo»

⁵⁰ GIOVANNI XXIII, *AAS* 52 (1960) 1.

⁵¹ Cf. U. NAVARRETE, «Introduzione», in G. ERLEBACH (ed.), *Le Allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana*, Città del Vaticano 2004, 7-15.

⁵² «È ben noto in qual grande estimazione salgano le decisioni del vostro Tribunale presso gli altri Tribunali ecclesiastici, non meno che presso i Moralisti e i Giuristi». PIO XII, Allocuzione alla S. Romana Rota, 3 ottobre 1941, *AAS* 33 (1941) 422.

⁵³ «L'importanza della Sacra Rota, oltre che dalla sua storia, si rileva [...] dalle monumentali collezioni delle sue decisioni, che offrono [...] una sicura norma sapienziale e procedurale agli

e «sono un punto di riferimento per gli altri»⁵⁴; al punto che è «temeraria ogni innovazione di diritto sia sostanziale sia processuale, che non trovi alcun riscontro nella giurisprudenza o prassi dei tribunali e dicasteri della Santa Sede»⁵⁵. La funzione della giurisprudenza rotale è di portare «ad una più convergente unità e ad una sostanziale uniformità»⁵⁶; in base «alla forza interpretativa» che essa contiene⁵⁷. Risulta evidente che per giurisprudenza deve intendersi «esclusivamente quella emanante dal Tribunale della Rota Romana»⁵⁸; la sua funzione specifica è anche esclu-

altri Tribunali». GIOVANNI XXIII, Allocuzione alla S. Romana Rota, 19 ottobre 1959, *AAS* 51 (1959) 824. Similmente Paolo VI nell'Allocuzione alla Rota del 28 gennaio 1978, *AAS* 70 (1978) 185.

⁵⁴ «Dobbiamo, forse, ricordare che le vostre decisioni e la giurisprudenza che ne deriva, fanno testo e [...] sono per gli altri [...] un punto di riferimento ed un argomento di studio?». PAOLO VI, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1978, *AAS* 70 (1978) 185.

⁵⁵ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 24 gennaio 1981, *AAS* 73 (1981) 232, n. 5.

⁵⁶ «Funzione della giurisprudenza rotale, infatti, è quella di portare – pur nel rispetto di un santo pluralismo che rifletta l'universalità della Chiesa – ad una più convergente unità e ad una sostanziale uniformità nella tutela dei contenuti essenziali del matrimonio canonico». GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 26 febbraio 1983, *AAS* 75 (1983) 559, n. 5.

⁵⁷ «La forza interpretativa è da riporsi soprattutto nella formazione della giurisprudenza, cioè di quell'insieme di sentenze concordanti [...]». GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 26 gennaio 1984, *AAS* 76 (1984) 647, n. 6.

⁵⁸ Il papa dice: «appare evidente che, sul piano di diritto sostantivo e cioè di merito, per giurisprudenza deve intendersi [...] esclusivamente quella emanante dal Tribunale della Rota Romana». GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 23 gennaio 1992, *AAS* 85 (1993) 142, n. 4.

siva⁵⁹. Si può pertanto comprendere come alcuni si facciano promotori della raccolta di un massimario della Rota Romana⁶⁰.

4.2 *Ambito delle allocuzioni papali alla Rota nel periodo postcodiciale circa la giurisprudenza matrimoniale*

Il Prof. Navarrete individua sostanzialmente tre tendenze alle quali il Papa ha prestato particolare attenzione in questi ultimi anni: 1) la problematica della capacità; 2) il vago concetto di visione personalista, 3) nuove correnti di interpretazione sui vizi del consenso. Nella prima tendenza rientrano le errate interpretazioni sulla capacità della quale si parla nel can. 1095, particolarmente il n. 2 (circa il grave difetto di discernimento) e il n. 3 sull'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio, assoluta o relativa. Si sa che con il can. 1095 la Chiesa ha cercato di unificare e precisare il diritto naturale. Le interpretazioni locali tendono a farne un concetto di diritto positivo. Su tale errata interpretazione il Papa è tornato più volte (allocuzioni del 1987 e del 1988). In questo argomento un particolare ruolo riveste la presenza del perito, che

⁵⁹ Leggiamo: «[...] la funzione specifica della Rota Romana, quale operatrice di una saggia ed univoca giurisprudenza cui debbono, come ad autorevole esemplare, adeguarsi gli altri Tribunali ecclesiastici». GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 17 gennaio 1998, *AAS* 90 (1998) 783 s., n. 4.

⁶⁰ J. LLOBELL, «La genesi della sentenza canonica», in *Il Processo matrimoniale canonico*, Studi Giuridici XXIX, Città del Vaticano 1994, 715, propone di istituire presso la Rota un ufficio finalizzato alla redazione delle massime.

non può dare il suo parere se non all'interno di una visione antropologica cristiana. In particolare va rilevata la distinzione tra incapacità e difficoltà. Il richiamo del Papa per trattare queste cause ha una funzione *dottrinale-direttiva*⁶¹. Per quanto riguarda la seconda tendenza si può ricordare l'allocuzione del 1997; molteplici sono gli elementi essenziali del matrimonio che sono coinvolti (dimensione giuridica del matrimonio, il magistero interprete del diritto naturale, capacità dell'uomo a contrarre il matrimonio con un vincolo indissolubile; visione integrale dell'uomo, dimensione coniugale della persona umana, il principio del *favor matrimonii*).

Quanto alle nuove interpretazioni dei vizi del consenso, rientrano il fatto simulatorio secondo il can. 1101 §2, la clausola *dummodo non determinet voluntatem* (can. 1099, l'*error facti* in persona (can. 1097 §1) e l'errore circa una qualità della persona (can. 1097 §2). In proposito merita di essere ricordata l'allocuzione del 1993: si tratta di principi, che non si possono dimenticare o trascurare senza che la legge canonica si dissolva e cessi di essere tale, con pericolosi effetti per la vita della Chiesa, per il bene delle anime e la intangibilità dei sacramenti istituiti da Cristo. In definitiva il Papa in queste allocuzioni denuncia i pericoli e invia dei moniti pressanti, particolarmente quello che si può riassumere in questo: «piegare la

⁶¹ «La función que he llamado “doctrinal-directiva” del papa en promover la unidad sustancial de la jurisprudencia en toda la Iglesia en el sector de las incapacidades, tan importantes en el momento actual, no parece que haya producido efectos positivos comprobables». U. NAVARRETE, «Independencia de los jueces eclesiásticos» (cf. nt. 2), 687.

legge canonica al capriccio o all'inventiva interpretativa, in nome di un principio umanitario ambiguo e indefinito significherebbe mortificare, prima che la norma, la stessa dignità della persona umana» (n.6). Quanto all'*error facti in persona* si può dire che in questa tendenza l'*error in persona* significherebbe l'errore nella personalità, concetto indefinito e indefinibile nella pratica giudiziale, che lascia alla discrezionalità del giudice il campo aperto per fare entrare come invalidante l'errore sopra qualità del tutto accidentali, ponendo in pericolo la stabilità del vincolo coniugale⁶².

4.3 *Valore normativo delle allocuzioni del Papa?*

Come qualificare questo genere letterario delle allocuzioni nelle quali il Papa esercita il suo *munus petrinum* rivolgendosi al Tribunale apostolico che per istituzione fa parte della Curia Romana, organismo di cui il Papa si serve per il suo governo della Chiesa universale?

Gli autori in genere concordano che nelle allocuzioni alla Rota il Papa non intende esercitare un potere legislativo, né intende dichiarare autenticamente le leggi della Chiesa⁶³. Ugualmente in genere gli autori

⁶² U. NAVARRETE, «Independencia de los jueces eclesiásticos» (cf. nt. 2), 692. L'autore si sofferma ad analizzare tutta la problematica dell'*error in persona*.

⁶³ Il prof. Navarrete è del parere che le allocuzioni non possono essere ricondotte al potere legislativo «anche quando scendono a dare criteri operativi molto concreti come, ad esempio, la determinazione del grado di certezza morale richiesto nel giu-

concordano nell'affermare che il Papa in queste allocuzioni non intende esercitare neppure il potere magisteriale formale, perché altri sono i modi con i quali il Papa interviene a livello magisteriale nella vita della Chiesa. In realtà se ci muoviamo nell'ambito dell'esercizio del potere nella triplice distinzione conosciuta di potere legislativo, esecutivo e magisteriale, in modo separato, è difficile trovare una precisa qualifica, perché le allocuzioni sembrano sfuggire a qualifiche precise sotto questo profilo. Anche perché esse come allocuzioni non hanno un campo preciso e possono variare dall'una all'altra. Bisognerebbe esaminarle una per una, in base al contenuto preciso e al momento con cui esso viene toccato e proposto. Se ci accontentiamo in linea generale alle allocuzioni del Papa nel campo matrimoniale, particolarmente nei settori dei quali abbiamo fatto menzione sopra, a partire dalla promulgazione del codice del 1983 ad oggi, troviamo

dice per poter pronunciare una sentenza affermativa». Mancano le necessarie note tipiche dell'atto legislativo. Non si possono neppure considerare interpretazioni autentiche, che percorrono un'altra strada e attraverso un ufficio specifico; neppure sono dichiarazioni autentiche del diritto naturale, perché altre sono le strade usate dal magistero, come nel caso della dichiarazione della Congregazione per la dottrina della fede sulla impotenza. Neppure sono un sussidio interpretativo, a norma del can. 17. Nelle allocuzioni infatti il Papa in genere non tocca le leggi positive della Chiesa. Esse infatti «restano sul piano dottrinale sul matrimonio oppure sui principi giuridici fondamentali, che stanno alla base dell'ordinamento ecclesiastico nell'amministrazione della giustizia». In base a queste premesse, il prof. Navarrete giunge ad una prima conclusione provvisoria: «Da quanto detto sembrerebbe dedursi che le Allocuzioni alla Rota non hanno nessuna portata giuridica che possa incidere efficacemente sulla scienza e giurisprudenza canonica».

una linea costante: il Papa è preoccupato di salvaguardare la dignità del matrimonio secondo il progetto divino, messa in pericolo da alcune tendenze giurisprudenziali emerse particolarmente nei tribunali locali in questi ultimi trent'anni. Il pericolo che il Papa, in genere denuncia, è quello di dichiarare nulli i matrimoni per motivi non rispondenti all'ordinamento canonico, e per motivi estranei alla verità oggettiva della validità. Così vengono denunciati capi di nullità che non sono interpretati correttamente, viene rifiutata una visione antropologica che non è rispettosa della dottrina sul consenso matrimoniale quale appartiene al patrimonio della Chiesa, antropologia che mina alla radice la stessa capacità di dare un consenso matrimoniale. Tutto questo in un contesto di un principio di pastoraltà, che viene separata dalla ricerca della verità oggettiva della validità del matrimonio e quindi della giustizia. Il risultato pericoloso che si deve evitare è quello di violare il principio della indissolubilità del matrimonio, che è di diritto divino e di mettere in pericolo il bene delle anime, con una malintesa pastoraltà, invece che promuoverlo. In questo contesto, le allocuzioni del Papa esercitano una funzione *dottrinale-direttiva*⁶⁴, anzi se il discorso viene approfondito

⁶⁴ «Por eso en síntesis podemos decir que las alocuciones del papa a los Auditores rotales ejercen una función doctrinal-directiva de la jurisprudencia de toda la Iglesia, en materias particularmente difíciles inherentes al derecho natural, en las cuales la unidad substancial de criterios jurisprudenciales es particularmente importante para el bien de la Iglesia». U. NAVARRETE, «Independencia de los jueces eclesiásticos» (cf. nt. 2), 683. Sul potere di magistero si veda anche U. Navarrete, «Unità della "Potestas sacra" e molteplicità dei "munera Christi et Ecclesiae"», in C. MIRABELLI – G. FELICIANI – C.G. FUERST – H. PREE

si può andare anche oltre, come propone il prof. Navarrete⁶⁵.

(ed.), *Winfried Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, Frankfurt am Main 1999, 569-603.

⁶⁵ U. NAVARRETE, «Introduzione» (cf. nt. 51), 7-15. Questa dovrebbe essere la conclusione certa se si adottassero in modo rigido i criteri della divisione dei poteri nella Chiesa. Ma è proprio questo il punto che si dovrebbe mettere in discussione e comunque sarebbe da approfondire. Di fatto proprio a partire da una ulteriore riflessione e approfondimento a) sulla natura della *sacra potestas*, b) sul significato delle allocuzioni come sintesi piuttosto dottrinali, e come esercizio del *munus petrinum* e del magistero della Chiesa, che è una comunità di fede e di culto, c) sull'ufficio petrino del Papa, che oltre che Sommo sacerdote è anche Pastore e Maestro, d) sui principi di una ecclesiologia integrale, della natura soprannaturale della Chiesa, delle esigenze del Corpo mistico di Cristo, si dovrebbe cogliere «l'attività del Tribunale Apostolico della Rota in un piano di intima collaborazione con il successore di Pietro nell'adempimento del *munus petrinum*. Il Papa in più discorsi parla di questa partecipazione della Rota Romana al *munus petrinum* giudiziario. Da questa inserzione dell'attività del Tribunale della Rota nella missione del *munus petrinum* e tenuto conto che il *munus petrinum* comporta la indivisibile pienezza del *munus sanctificandi, docendi et regendi* nella Chiesa, ne deriva la possibilità e la congruenza che il Papa approfitti dell'incontro annuale con i Prelati Rotali per proporre agli operatori della giustizia nella Chiesa i principi dottrinali e le direttive pratiche che Egli, Maestro e Pastore della Chiesa universale, ritenga necessarie circa problemi particolarmente complessi e attuali per l'attività giudiziaria della Chiesa». La valutazione giuridica di tali espressioni va ricompresa proprio all'interno dell'ordinamento canonico dove si tratta di una realtà ecclesiale soprannaturale, si esige un ambito di obbedienza, oltre lo stretto rigore giuridico, il diritto divino, naturale e positivo, il magistero, ecc. Pio XII nell'allocuzione del 13 novembre 1949, diceva: «Ci ispira in pari tempo la ferma fiducia che tutti i suoi membri osserveranno sempre fedelmente le norme già da Noi dettate, in adempimento dei doveri del Nostro magistero apostolico, particolarmente nei discorsi del 3 ottobre 1941, 1 ottobre 1942 e 2 ottobre 1944», *AAS* 41 (1949) 604.

Il potere che viene esercitato in questo contesto più che di governo è quello di magistero; ma non perché il Papa indichi dottrine nuove, ma perché interviene su alcune strade sbagliate che mettono in pericolo un patrimonio morale che appartiene al *depositum fidei*. Sotto questo profilo gli interventi del Papa sono prima di tutto magisteriali e si deve dire che le allocuzioni hanno un valore prevalentemente dottrinale; si tratta di una dottrina che viene riproposta nell'indicazione di strade erranee da evitare o di strade giuste da percorrere; ne deriva pertanto che la natura di queste allocuzioni, almeno di quelle che teniamo in considerazione sulla validità del matrimonio e sui mezzi per garantirla, è insieme dottrinale e normativa⁶⁶. Ma questo ultimo aspetto non è tale per una disposizione positiva; ma segue dalla natura stessa di tali allocuzioni.

⁶⁶ «Le Allocuzioni pontificie alla Rota hanno esercitato e continuano ad esercitare una funzione dottrinale-direttivo-normativa di notevole significato non solo nella giurisprudenza del tribunale della Rota, ma anche in quella di tutta la Chiesa, particolarmente circa le problematiche che successivamente sono emerse nella Chiesa a partire dal Pontificato di Pio XII relative all'attività dei tribunali ecclesiastici». Nelle allocuzioni i sommi pontifici si sono avvalsi dell'incontro annuale con i Prelati Uditori rotali «per illustrare punti dottrinali di grande importanza e attualità e per delineare delle direttive attuative fondamentali, indirizzate a garantire una giurisprudenza ecclesiale fondata sulla verità e sulla giustizia». U. NAVARRETE, «Introduzione» (cf. nt. 51), 15. «L'obbligatorietà di operare secondo tali direttive non affonda le sue radici in criteri strettamente giuridici in senso civilistico, ma ha come fondamento la realtà naturale soprannaturale e carismatica della Chiesa, gerarchicamente strutturata, con a capo il Successore di Pietro, detentore della pienezza indivisibile del *munus docendi* e del *munus regendi* per la Chiesa universale». *Ibid.* Il magistero obbliga secondo i diversi livelli.

La necessità di seguirle, ossia il valore normativo di esse, proviene dalla stessa verità che esse indicano. Aderire alla dottrina, alla verità infatti non è un principio di autorità positiva umana, neppure dalla Chiesa, ma dalla natura stessa della verità, che obbliga in forza della stessa verità, come afferma il can. 748 §1, che recita: «*Omnes homines veritatem in iis, quae Deum eiusque Ecclesiam respiciunt, quaerere tenentur eamque cognitam amplectendi ac servandi obligatione vi legis divinae adstringuntur et iure gaudent*». Siccome d'altra parte diversi sono i gradi di verità, che l'uomo raggiunge e in particolare il cristiano nella Chiesa, diversi sono anche i livelli di normatività che essi contengono e quindi di adesione che ad essi si deve prestare, secondo quanto lo stesso codice prevede e la professione di fede, con le novità che essa contiene nella sua ultima formulazione. Trattandosi della realtà del matrimonio non si può dimenticare che l'insegnamento della Chiesa su di esso è non raramente interpretazione del diritto naturale, di competenza del magistero della Chiesa, come afferma il can. 747 §2: «*Ecclesiae competit semper et ubique principia moralia etiam de ordine sociali annuntiare, necnon ferre de quibuslibet rebus humanis, quatenus personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus exigant*». Questo tipo di verità appartiene in genere al secondo comma della professione di fede⁶⁷.

⁶⁷ È quanto insinua Mons. J. LLOBELL, «Note sulla valenza giuridica dei discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana», *L'Osservatore Romano*, 6 nov. 2005, 7-8; egli sembra però andare oltre, perché nel terzo comma della professione di fede, egli inserisce elementi che non si possano ricondurre ad esso, essendo chiaramente determinazioni positive, anche se fondate su elementi di diritto naturale.

Ma non si tratta di dottrine nuove che il Papa introdurrebbe nelle sue allocuzioni; ma di verità che la

Mons. Llobell rileva che la visione di Navarrete «non caratterizza sufficientemente la valenza della giuridicità ecclesiale dei Discorsi dei Pontefici alla Rota Romana». J. LLOBELL, «Note sulla valenza», 7. Egli a partire dell'ultima allocuzione alla Rota del Papa Giovanni Paolo II e soprattutto del terzo comma della *professio fidei* con le correzioni apportate al Codice dalla Congregazione per la dottrina della fede, là dove si parla di verità proposte in modo definitivo e infallibile in quanto necessarie per conservare il *depositum fidei* compie il tentativo di riportare entro quest'alveo il contenuto sostanziale delle allocuzioni del Papa alla Rota Romana. «La questione consiste nel capire e nell'accettare che, nell'ambito del terzo comma della *professio fidei*, devono includersi gli strumenti giuridici (che sicuramente non sono di diritto divino) necessari per rendere efficace la retta dottrina sulla fede e i costumi in materie di particolare portata dogmatica e morale rientranti nell'ambito giuridico e giudiziale della Chiesa, come è l'indissolubilità del matrimonio: tra i quali strumenti sono compresi i mezzi processuali essenziali per assicurare che il provvedimento dell'autorità sulla validità o meno del vincolo abbia natura soltanto dichiarativa e non costitutiva, giacché una decisione costitutiva comporterebbe lo scioglimento del matrimonio valido, cioè il divorzio», J. LLOBELL, «Note sulla valenza», 7. A proposito della conclusione di Navarrete nel suo studio, egli afferma: essa «ha bisogno di essere completata perché sia chiaro che il contenuto dei *Discorsi* è ancora più operativo e incisivo, sicuramente in ambito giudiziario, ma anche in quello ben più ampio del *munus docendi*, senza rimanere confinato in un obbligo meramente morale, sprovvisto di un'appropriata tutela giuridica», J. LLOBELL, «Note sulla valenza», 8. Per questo se si intende la legge non soltanto a livello formale ma anche sostanziale secondo la tradizione canonica, l'autore riconduce gli interventi delle allocuzioni nell'ambito del potere legislativo: «Ciò premesso e chiarito, non mi sembra forzato fare uso, nelle presenti note, del concetto di legge in senso sostanziale (cosa d'altra parte frequente nella recente prassi della Chiesa, peraltro potendo talvolta suscitare qualche perplessità), purché la norma a cui riconoscere il rango di legge – in senso appunto sostanziale, non formale –

Chiesa ha già formulato nella sua dottrina sul matrimonio, e che nelle allocuzioni viene ripreso, riproposto da tenere saldamente, anche attraverso l'osservanza delle norme processuali, nella misura in cui esiste un nesso tra norme processuali e patrimonio di fede e di morale. Ma propriamente il valore normativo delle allocuzioni non deriva tanto dalle allocuzioni stesse, perché il Papa in esse non intende proporre o chiarire formalmente nuove dottrine morali, ma dalla stessa verità che viene dal Papa riproposta.

5. L'allocuzione ultima di Benedetto XVI

Nei Prelati e in quanti danno la loro collaborazione, il papa vede «impersonata un'istituzione della Sede Apostolica il cui radicamento nella tradizione canonica si rivela fonte di costante vitalità»⁶⁸. In occa-

adempia alle condizioni essenziali della *lex* stessa». J. LLOBELL, «Note sulla valenza», 8. «Da questo punto di vista, mi sembra che i *Discorsi* dei Papi alla Rota Romana possano, grazie alla proverbiale elasticità dell'ordinamento canonico, senza particolari difficoltà essere ricondotti a due delle categorie di atti giuridici normativi che Navarrete, invece, esclude (quella dell'interpretazione della legge e quella della manifestazione della *mens legislatoris*), addirittura, eccezionalmente, ad altre alle quali accennerò subito». J. LLOBELL, «Note sulla valenza», 8. Egli si rifa a G. COMOTTI, «Considerazioni circa il valore giuridico delle allocuzioni del Pontefice alla Rota Romana», *Ius Ecclesiae* 16 (2004) 3-20. Di fatto le allocuzioni sono citate in altri documenti: Istruz. *Dignitas Connubii*, e altri. «La natura normativa dell'attività magisteriale è palese». J. LLOBELL, «Note sulla valenza», 8. Ma il problema è di sapere da dove trae origine la forza eventualmente obbligatoria se dall'allocuzione o altra fonte!

⁶⁸ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana, *L'Osservatore Romano*, 27 genn. 2008, 8.

sione del centenario della ricostituzione della Rota il Papa vede un momento propizio per riflettere su un aspetto fondamentale dell'attività della Rota, cioè sul valore della giurisprudenza rotale nel complesso dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa, secondo quanto stabilisce *PB* 126. L'allocuzione, mentre parla della funzione della Rota e della sua giurisprudenza, sottolinea anche la relazione del Tribunale della Rota Romana e dei Tribunali inferiori. È precisamente la materia della quale si è intrattenuta questa conferenza. Il pensiero del Papa, pur lasciando agli studiosi il compito di illustrare e approfondire ulteriormente il tema, è particolarmente illuminante almeno per ciò che riguarda due punti trattati in questa relazione: 1. Il valore del magistero pontificio in questa materia, particolarmente delle allocuzioni; 2. L'importanza della giurisprudenza rotale in sé e in relazione ai tribunali inferiori. Come conclusione della nostra conferenza, vogliamo sottolineare il pensiero dell'allocuzione proprio su questi due punti.

5.1 *L'importanza della giurisprudenza rotale in sé e in relazione ai tribunali inferiori*

5.1.1 Le sentenze oltrepassano l'ambito immediato delle cause

Il Papa osserva perché le sentenze vanno in qualche modo oltre se stesse e le persone interessate⁶⁹; ed

⁶⁹ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 2: «In particolare, ci possiamo chiedere perché le sentenze rotali possiedono una rilevanza giuridica che oltrepassa l'ambito immediato delle cause in cui vengono emesse».

offre una risposta molto generale⁷⁰ e una motivazione altrettanto generale⁷¹. Si tratta di applicare criteri uniformi e validi di giustizia, in modo da creare un clima di fiducia, ossia di una giurisprudenza uniforme. Questo scopo è intrinseco alla stessa possibilità di ricorso al grado superiore. La sola possibilità di ricorso, afferma il Papa a livello generale, *«costituisce di per se stesso uno strumento di unificazione della giurisprudenza»*. Si tratta pertanto di trovare e applicare criteri uniformi di giustizia, per salvaguardare i beni fondamentali della società, particolarmente nella Chiesa nella quale sono in gioco i beni salvifici, la salvezza delle anime.

5.1.2 Peculiare e specifico ruolo della Rota in questo compito della giurisprudenza

Il ruolo della Rota si evidenzia, secondo l'allocuzione, da un duplice punto di vista: anzitutto dalla valenza intrinseca di un tribunale di ultima istanza e poi dalla sua natura di tribunale di appello presso la Santa Sede, indipendentemente dalle stesse disposizioni legali, che pure attribuiscono per legge delle compe-

⁷⁰ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 2: «è indubbio che le singole decisioni interessano in qualche modo l'intera società».

⁷¹ Le soluzioni offerte dai giudici nelle sentenze sui singoli casi devono essere tali che in altri casi «siano applicati i medesimi principi e norme generali di giustizia. Solo in questo modo si crea un clima di fiducia nell'operato dei tribunali e si evita l'arbitrarietà dei criteri soggettivi». BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 2.

tenze specifiche alle sentenze rotali⁷². In definitiva, aggiunge il Papa, il ruolo della Rota Romana deriva «dalla necessità di amministrare la giustizia secondo parametri uguali in tutto ciò che, per l'appunto, è in sé essenzialmente uguale»⁷³. Da ciò deriva un particolare compito della Rota Romana rispetto ai Tribunali locali.

5.1.3 Rapporto tra Rota Romana e tribunali locali

In questa prospettiva si chiarisce anche il rapporto tra il tribunale della Rota Romana e i tribunali locali. Il valore della giurisprudenza della Rota «non è una questione fattuale d'ordine sociologico, ma è d'indole propriamente giuridica, in quanto si pone al servizio della giustizia sostanziale»⁷⁴. Il rapporto tra la Rota e i Tribunali locali non va letto nella prospettiva della «contrapposizione fra la giurisprudenza rotale e le decisioni dei tribunali locali»⁷⁵. Il ruolo di questi ha tut-

⁷² BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 3: «oltre alla valenza intrinseca di ragionevolezza insita nell'operato di un tribunale che decide le cause ordinariamente in ultima istanza è chiaro che il valore della giurisprudenza della Rota Romana dipende dalla sua natura di istanza superiore nel grado di appello presso la Sede Apostolica. Le disposizioni legali che riconoscono tale valore (cf. can. 19 CIC; Cost. ap. Pastor Bonus, art. 126) non creano, ma dichiarano quel valore».

⁷³ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 3.

⁷⁴ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 3.

⁷⁵ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 3.

tavia un suo ambito proprio nella particolarità, in quanto «sono chiamati a compiere una funzione indispensabile, nel rendere immediatamente accessibile l'amministrazione della giustizia, e nel poter indagare e risolvere i casi nella loro concretezza talvolta legata alla cultura e alla mentalità dei popoli»⁷⁶. Ma la particolarità non può mettere in discussione i valori universali della Chiesa. Va assicurato che «tutte le sentenze devono essere sempre fondate sui principi e sulle norme comuni di giustizia»⁷⁷. Ed è precisamente questo il compito proprio e specifico della Rota, in quanto Tribunale al servizio del ministero petrino, ossia in quanto Tribunale apostolico al servizio del Papa nell'esercizio del primato: «Tale bisogno, comune ad ogni ordinamento giuridico, riveste nella Chiesa una specifica pregnanza, nella misura in cui sono in gioco le esigenze della comunione, che implica la tutela di ciò che è comune alla Chiesa universale, affidata in modo peculiare all'Autorità Suprema e agli organi che ad *normam iuris* partecipano alla sua sacra potestà»⁷⁸. Per questo il Tribunale della Rota Romana non ha semplicemente un compito di armonizzare la giurisprudenza, fatta da tutti i tribunali nella Chiesa, ma unificarla attorno ai principi ed alle esigenze fondamentali. L'unificazione di cui si parla pertanto non ha niente dell'uniformità grigia; anzi ammette il pluralismo e il ruolo tipico dei diversi tribunali, senza però

⁷⁶ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 3.

⁷⁷ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 4.

⁷⁸ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 4.

confondere quello specifico proprio della Rota Romana.

5.1.4 Un ruolo che è in continuità con quello svolto nel passato

Si tratta di continuare nel tempo quel ruolo già esercitato nel passato, che è quello di garantire l'esistenza o meno della realtà matrimoniale. Nel nuovo codice è confluito il frutto del servizio giurisprudenziale della Rota Romana. Ma l'esigenza di unità si pone in modo altrettanto imperioso anche nell'oggi, nel campo matrimoniale anzitutto:

In effetti, proprio l'applicazione dell'attuale legge canonica esige che se ne colga il vero senso di giustizia, legato anzitutto all'essenza stessa del matrimonio. La Rota Romana è costantemente chiamata a un compito arduo, che influisce molto sul lavoro di tutti i tribunali: quello di cogliere l'esistenza o meno della realtà matrimoniale, che è intrinsecamente antropologica, teologica e giuridica⁷⁹.

Ma più in generale nella comprensione stessa del senso del diritto della Chiesa e della necessità della sua retta interpretazione ed applicazione. Il diritto non è semplicemente un insieme di norme: «L'unico modo per fondare solidamente l'opera giurisprudenziale consiste nel concepirla quale vero esercizio della *prudentia iuris*, di una prudenza che è tutt'altro che arbi-

⁷⁹ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 4.

trarietà o relativismo, poiché consente di leggere negli eventi la presenza o l'assenza dello specifico rapporto di giustizia che è il matrimonio, con il suo reale spessore umano e salvifico»⁸⁰. La giurisprudenza pertanto è imprescindibile dalla retta interpretazione ed applicazione del diritto. Una giurisprudenza che in nome di chi sa quali esigenze non interpretasse ed applicasse rettamente il diritto non può meritare il nobile nome della giurisprudenza. È solo dalla corretta interpretazione ed applicazione del diritto che nasce e trae vigore ed autorevolezza la giurisprudenza.

5.1.5 La giurisprudenza della Rota è il punto di riferimento degli altri Tribunali

La giurisprudenza rotale va vista come esemplare opera di saggezza giuridica, compiuta con l'autorità del tribunale stabilmente costituito dal Successore di Pietro per il bene di tutta la Chiesa. Grazie a tale opera, nelle cause di nullità matrimoniali la realtà concreta viene oggettivamente giudicata alla luce dei criteri che riaffermano costantemente la realtà del matrimonio indissolubile, aperta ad ogni uomo e ad ogni donna secondo il disegno di Dio Creatore e Salvatore. Ciò richiede uno sforzo costante per raggiungere quell'unità di criteri di giustizia che caratterizza in modo essenziale la nozione stessa di giurisprudenza e ne è il presupposto fondamentale di operatività. Nella Chiesa, proprio per la sua universalità e per la diversità delle culture giuridiche in cui è chiamata ad operare, c'è sempre il rischio che si formino, *sensim sine sensu*, "giurisprudenze locali"

⁸⁰ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 5.

sempre più distanti dall'interpretazione comune delle leggi positive e persino dalla dottrina della Chiesa sul matrimonio. Auspico che si studino i mezzi opportuni per rendere la giurisprudenza rotale sempre più manifestamente unitaria nonché effettivamente accessibile a tutti gli operatori della giustizia, in modo da trovare uniforme applicazione in tutti i tribunali della Chiesa⁸¹.

5.2 *Il magistero della Chiesa: le allocuzioni*

Abbiamo riflettuto sul valore delle allocuzioni del Papa. Interessante è sottolineare che la prospettiva sotto la quale il Sommo Pontefice le considera è quella del magistero. Essi si impongono in quanto atti di magistero ai quali va dato l'assenso, secondo i diversi livelli dello stesso magistero. «In quest'ottica va inteso pure il valore degli interventi del Magistero ecclesiastico sulle questioni giuridiche matrimoniali, compresi i discorsi del Romano Pontefice alla Rota Romana. Essi sono una guida immediata per l'operato di tutti i tribunali della Chiesa in quanto insegnano con autorità ciò che è essenziale circa la realtà del matrimonio»⁸². Il valore del magistero non ha bisogno di ulteriori mediazioni quando esso annuncia la volontà divina, sia nel piano della creazione che della redenzione, come diceva Giovanni Paolo II:

«In realtà, l'interpretazione autentica della parola di Dio, operata dal magistero della Chiesa, ha valore giuridico

⁸¹ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 5.

⁸² BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 5.

nella misura in cui riguarda l'ambito del diritto, senza aver bisogno di nessun ulteriore passaggio formale per diventare giuridicamente e moralmente vincolante. Per una sana ermeneutica giuridica è poi indispensabile collegare l'insieme degli insegnamenti della Chiesa, collocando organicamente ogni affermazione nell'alveo della tradizione. In questo modo si potrà rifuggire sia da interpretazioni selettive e distorte, sia da critiche sterili a singoli passi» *AAS* 97(2005), 166, n. 6⁸³.

Il Papa Benedetto XVI conclude il suo discorso con l'invito a pregare per la Rota Romana:

Questa preghiera, inseparabile dall'impegno quotidiano, serio e competente, apporterà luce e forza, fedeltà e autentico rinnovamento nella vita di questa venerabile Istituzione, mediante la quale, *ad normam iuris*, il vescovo di Roma esercita la sua sollecitudine primaziale per l'amministrazione della giustizia nell'intero Popolo di Dio⁸⁴.

Ed effettivamente il ruolo della Rota Romana, come degli altri tribunali, può essere esercitato nella sua nobiltà e grandezza solo se è un servizio alla verità e alla giustizia, alla luce della fede.

S.E.R. Mons. VELASIO DE PAOLIS, C.S.

⁸³ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 6.

⁸⁴ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana (cf. nt. 68), col. 6.